

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4801

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2000

—————

Nuove norme sul segreto di Stato e istituzione del reato di
depistaggio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, stabilisce che sono coperti dal segreto di Stato «gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato e che in nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

I confini del segreto di Stato sono affidati alla valutazione della massima autorità politica del Governo democraticamente eletto. Riteniamo che questa prerogativa di discrezionalità non possa essere limitata, per la stessa natura del segreto, in precisi schemi giuridici eccessivamente rigidi.

Ma non possiamo negarci che in passato la gestione del segreto di Stato è entrata in conflitto con l'esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti spesso irrisolti, anche a causa dell'apposizione del segreto.

Il presente disegno di legge muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, nei casi riguardanti i delitti di strage e terrorismo. In questi casi l'interesse tutelato dal segreto di Stato non può mai essere superiore all'interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga la verità; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato otten-

gano la massima garanzia di tutela dalla non opposizione dello stesso.

Alla magistratura spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia, poichè nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, il cittadino non può assistere allo spettacolo incomprensibile di uno Stato che combatte se stesso: da una parte la giustizia che cerca la verità, dall'altra un «avversario» altrettanto istituzionale che può dare l'erronea impressione di nascondersela.

La nostra proposta supera radicalmente queste aree di possibile e dannosa ambiguità, quando esclude l'apposizione del segreto in qualsiasi forma, ricomprendendo ogni possibile strumento processuale implicante la necessità di accedere agli «atti», ai «documenti», alle «notizie», alle «attività» e a «ogni altra cosa» che, secondo l'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, sono coperti dal segreto di Stato. Essi, è bene precisarlo, seguiranno a essere coperti da segreto, per tutto quanto non riguardi reati eversivi dell'ordine costituzionale.

Riteniamo inoltre che la durata dell'apposizione del segreto non possa superare i quindici anni. Trascorso questo termine qualsiasi documentazione dovrà essere riversata negli archivi di Stato. A questo proposito, occorre sottolineare come una sorta di segreto di Stato «strisciante» rischi invece di essere costituito dalla disperzione e confusione organizzativa degli archivi tenuti dai Ministeri, dai servizi, dalle Forze armate e di polizia.

L'accessibilità pratica degli archivi, spesso dispersi in sedi distaccate, è un punto fondamentale sia per la magistratura che per i ricercatori: richiediamo pertanto a tutti questi

organismi istituzionali di inviare annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sullo stato degli archivi per consentirne la consultabilità pratica.

A tal fine riteniamo indispensabile fissare un principio generale per cui tutti gli archivi, fatti salvi i tempi per la segretezza degli atti, debbono comunque essere riversati all'Archivio di Stato.

Nell'ambito delle inchieste sui fatti di terrorismo e strage ben più spesso ci si è trovati di fronte ad azioni di depistaggio da parte di individui o spezzoni devianti degli organi deputati istituzionalmente alla sicurezza democratica del Paese. Quelle condotte, a volte semplicemente omissive, hanno determinato un ostacolo gravissimo per l'accertamento della verità, al punto che i responsabili di vicende sanguinose non sono mai stati identifi-

cati con certezza. La magistratura si è trovata in gravi difficoltà anche nel perseguire tali condotte, dovendo contestare da un lato specifici reati (come la sottrazione o distruzione di documenti, che lascia fuori le condotte omissive, il «muro di gomma») e dall'altro avendo l'alternativa di contestare reati gravissimi come l'alto tradimento. Ferma restando questa possibilità, riteniamo che l'introduzione nel codice penale di una precisa fattispecie (il reato di depistaggio) possa da un lato facilitare l'azione repressiva della magistratura e dall'altro offrire una risposta all'opinione pubblica, sconcertata per la sostanziale impunità di condotte «devianti» che sono però in grado di rallentare o danneggiare irreversibilmente l'accertamento della verità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. (*Depistaggio*). – Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni, notizie o documenti nel corso di un procedimento penale riguardante reati eversivi dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, afferma il falso o nega il vero, ovvero omette, in tutto o in parte, di fornire le informazioni a sua disposizione intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da dieci a dodici anni».

Art. 2.

1. Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale o fatti a questi collegati».

Art. 3.

1. Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – 1. L'atto di opposizione del segreto deve indicare il livello di segretezza dell'informazione e la data di classificazione.

2. I documenti classificati dopo cinque anni passano automaticamente al livello di classifica immediatamente inferiore. Decorsi

dieci anni dalla prima classificazione, i documenti sono declassificati».

Art. 4.

1. Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso dei procedimenti penali relativi ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale e ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale».

Art. 5.

1. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, con atto motivato,».

Art. 6.

1. I Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e dell'interno, i servizi di informazione e sicurezza, le Forze armate e di polizia, sono tenuti a versare presso l'Archivio di Stato la documentazione contenuta negli archivi di propria competenza che non è sottoposta a vincolo motivato di segretezza o per la quale il termine posto al vincolo sia decorso.

2. Il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi venti anni dalla sua apposizione. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all'Archivio di Stato.

Art. 7.

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, i servizi di informazione e sicurezza e le Forze armate, presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento una relazione sullo stato degli archivi contenente l'elenco esatto e l'ubicazione di tutti gli archivi di propria competenza.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle attività ed i criteri di classificazione.

